



ORDINANZA SINDACALE N. 19 DEL 03/03/2021

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. MISURE DI CONTENIMENTO E CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI.

IL SINDACO

Premesso:

-che l'intero territorio nazionale è interessato da una emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. "Coronavirus"), dal carattere altamente contagioso, la quale ha cagionato un numero elevate di vittime e contagiati, inducendo il Governo, le singole Regioni ed i Sindaci ad adottare provvedimenti restrittivi eccezionali onde contenere il contagio;

-che l'11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una pandemia;

-che tale pandemia non ha risparmiato il Comune di Gioia del Colle e questo Comune, ove sono stati registrati alcuni casi accertati di positività al COVID-19;

-che, in particolare, sono stati registrati diversi casi di positività al Covid-19 tra i dipendenti del Comune di Gioia del Colle;

- che in data 3.3.2021 tutti i dipendenti comunali sono stati sottoposti a rapid test sars-cov 2 ;

Considerato che dopo l'effettuazione dei tamponi occorre procedere a ulteriore sanificazione della sede municipale e , comunque al fine di far trascorrere l'intero periodo di incubazione del virus , è opportuno disporre la chiusura al pubblico degli uffici comunali in data 4 e 5 marzo 2021;

Visti:

-la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 avente ad oggetto "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

-il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

-il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;



- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con cui è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125, che ha disposto l'ulteriore proroga, sino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza;
- i D.P.C.M. adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto e, in particolare, il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, il D.P.C.M. 18 ottobre 2020 ed il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 *ed i successivi provvedimenti adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica*;

Ritenuto necessario adottare misure a scopo precauzionale ed atte a ridurre i rischi per la salute pubblica, e, fra queste, l'interdizione del pubblico dagli uffici comunali;

Ritenuta la propria competenza ex art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in cui è previsto che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente trascritte anche se materialmente non riportate:

- **che gli uffici comunali rimangano chiusi al pubblico ed all'utenza in data 4 e 5 marzo 2021** nelle more di ulteriore sanificazione degli ambienti comunali eccezion fatta per i seguenti servizi essenziali:
- Ufficio di Stato Civile esclusivamente per le dichiarazioni di nascita e di morte;
- Cimitero comunale esclusivamente per le sepolture;
- Polizia Locale;

In via eccezionale anche i dipendenti dell'Ufficio servizi sociali presteranno la propria attività lavorativa in modalità smart working.



DEMANDA

ai Direttori di Area l'organizzazione dell'attività lavorativa in modalità smart working del personale di propria competenza;

DISPONE

- che per gli uffici comunali aperti al pubblico l'accesso venga garantito in modo individuale, che nelle zone di attesa si rispetti la distanza di un metro l'uno dall'altro senza assembramenti secondo quanto già previsto dalle misure ministeriali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- che gli uffici comunali chiusi al pubblico siano contattati esclusivamente a mezzo email o telefonico, agli indirizzi e numeri presenti nel sito istituzionale del Comune di Gioia del Colle. Si provvederà, laddove sia assolutamente necessario, a concordare un appuntamento presso gli uffici;
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e divulgata alla Cittadinanza, nonché trasmessa a tutti i dipendenti, alla Prefettura-U.T.G. di Bari, alla locale Stazione dei Carabinieri;
- che la stessa sia altresì trasmessa ai Direttori di Area al fine di divulgarlo al personale dipendente, unitamente alle proprie disposizioni in ordine allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart working e in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267.

La presente ordinanza è *immediatamente esecutiva* e sarà valida fino a nuova disposizione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Gioia del Colle lì 3 marzo 2021.

IL SINDACO

Avv. Giovanni Mastrangelo